



I rimborsi delle spese di viaggio (le indennità chilometriche) sostenute dagli atleti dilettanti per raggiungere, con un proprio mezzo di trasporto, il luogo dove svolgere l'attività sportiva, non concorrono a formare il reddito, se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede l'atleta.

Questo il principale chiarimento contenuto nella [risoluzione n. 38/E](#) dell'11 aprile.

Va innanzitutto ricordato che, a differenza di quanto stabilito per gli sportivi professionisti (le cui prestazioni, regolate dalla legge 91/1981, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo), non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti.

Per sopperire a ciò, il legislatore ha "inglobato" gli importi percepiti dai non professionisti nella categoria dei "redditi diversi" ([articolo 67](#), comma 1, lettera m, del Tuir). Tale attrazione spiega, tra l'altro, perché queste indennità siano esentasse solo se documentate.

A chiarire la questione è l'attuale formulazione dell'[articolo 69](#), comma 2, del Tuir, che considera non imponibili i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese, quindi, le indennità chilometriche), limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Diversamente, se le attività si svolgono all'interno del comune o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 7.500 euro, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.